

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E CONTROLLI

SETTORE:

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED **ENTRATE REGIONALI**

Oggetto:

Note esplicative sulla disposizione di cui all'art.21 della I.r.n.41 del 23/12/2013 (Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo) e comunicazione delle coordinate bancarie e postali per il pagamento dell'imposta.

Genova, & aprile 2014 Prot. n. PG/2014/72831

Allegati:

TRASHENA AMERIO PEC

A tutti i Comuni costieri

Alle Autorità Portuali

E p.c.

All'Agenzia del Demanio

Alle Capitanerie di Porto

L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è stata introdotta con la legge regionale n.2 del 19 febbraio 1972. Con tale legge l'imposta era determinata in misura del 100% del canone di concessione ad esclusione delle concessioni demaniali marittime che a decorrere dal 1/1/1994 erano tenute – indipendentemente dalla tipologia - a pagare il 10% del canone di concessione. L'imposta era dovuta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone ed era riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone che nel caso della Regione Liguria - in seguito al trasferimento di competenze di cui alla I.r.n.13/1999 e s.m. come sul punto modificata dalla I.r.n.1/2002 - sono i Comuni.

Al fine di consentire alla Regione di disporre delle risorse necessarie a finanziare almeno parzialmente interventi afferenti la costa e, in particolare, di salvaguardia e di protezione del rischio concreto di dissesto idrogeologico, nonché per la gestione, la fruizione ed il mantenimento del demanio marittimo, con legge regionale n.41 del 23 dicembre 2013 è stata rivista la normativa inerente l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime con nuove aliquote e diverse modalità di pagamento e accertamento dell'imposta la cui applicazione è stata estesa anche alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo delle Autorità Portuali.

Nell'introdurre una nuova aliquota al 25% si è tenuto conto del fatto che la L.296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto un sistema differenziato di canoni demaniali marittimi portando ad esempio i concessionari di alcune tipologie di concessioni (pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi) a corrispondere un canone che risulta in molti casi in linea con il mercato degli affitti, mentre per altre tipologie quali aree scoperte ed aree occupate da impianti di facile o difficile rimozione è stato mantenuto un canone decisamente più ridotto.

Venendo in particolare all'articolo 21, comma 2 della I.r.n.41 del 23/12/2013 che determina la misura dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime introducendo due aliquote al 10% ed al 25% si fa presente quanto segue.

1. all'articolo 21, comma 2 lettera a) viene previsto che, tra gli altri, i titolari di beni demaniali marittimi incamerati adibiti ad uso commerciale, terziario direzionale e di produzione di beni e servizi e, conseguentemente, assoggettati – ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1) della ridetta L.n.296/2006 - al pagamento del canone demaniale in base ai valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliari, siano tenuti al pagamento dell'imposta regionale con aliquota al 10%:

- 2. <u>all'articolo 21, comma 2 lettera b)</u> è stato previsto che i titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità portuali siano soggetti all'aliquota del 25%;
- 3. in Consiglio Regionale è stato introdotto un emendamento alla lettera b) che recita "l'imposta di cui alla lettera b) (cioè con aliquota al 25%) non è dovuta dai soggetti titolari di beni incamerati". Tale emendamento ha inteso ampliare la sfera dei beneficiari dell'aliquota ridotta del 10% andando a comprendere non solo i titolari dei beni incamerati soggetti al canone demaniale calcolato secondo i valori OMI ma anche i titolari di beni incamerati che non abbiano le funzioni commerciali e affini di cui sopra. Resta inteso che se la concessione demaniale dei suddetti soggetti sia comprensiva anche di aree demaniali non incamerate, per tali porzioni deve essere applicata la maggiore aliquota del 25%.

Pertanto, a titolo di esempio, il titolare di uno stabilimento balneare insistente su una concessione demaniale marittima di 1000 metri quadrati di cui 100 occupati da beni incamerati, 100 da opere di difficile rimozione (non incamerate) 100 con opere di facile rimozione e 700 da area scoperta sarà tenuto al pagamento dell'imposta regionale con aliquota del 10% per i 100 metri occupati da beni incamerati mentre dovrà corrispondere l'imposta con aliquota al 25% per i restanti 900.

Si sottolinea infine, come nel dettaglio precisato dal ridetto comma 2 dell'art.21 - che l'aliquota minima del 10% è applicata anche alle concessione riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto, i cantieri navali, la pesca professionale, le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni rilasciate per fini di beneficienza o di pubblico interesse.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 21 **entro il 30 maggio** di ogni anno i Comuni, le Autorità Portuali e le Capitanerie di Porto quantificano gli importi dovuti e li notificano ai soggetti passivi. Qualora gli enti competenti non comunichino l'ammontare del canone aggiornato, i soggetti passivi dell'imposta sono comunque tenuti al pagamento in misura pari a quella dell'anno precedente salvo conguaglio.

Relativamente al pagamento dell'imposta di cui al comma 4 da corrispondersi entro e non oltre il **31 luglio** di ogni anno, si segnala la nuova modalità di pagamento tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale specificando l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento e si forniscono di seguito le coordinate per l'effettuazione dei versamenti:

c/c bancario n. 7878/80

intestato "Regione Liguria - Demanio Marittimo"

IBAN: IT24S0617501472000000787880

Oppure

c/c postale n. 526160

intestato "Regione Liguria - Tesoreria Regionale"

indicando in causale : Demanio Marittimo (cap. 5) Concessione n.____/(indicare Comune)

IBAN: IT23Z076010140000000526160

Per ulteriori informazioni si chiede cortesemente di rivolgersi a

- per applicazione aliquota imposta: geom. Claudio Rapetto (tel.010 548১৯ e-mail claudio.rapetto@regione.liguria.it);
- per modalità di versamento: dott. Marco Deprati (tel. 010 5484323 e-mail marco.deprati@regione.liguria.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE (dott. Gian Lorenzo Boracchia) IL DIRIGENTE
(arch. Corinna Artom)

REGIONE LIGURIA – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO - Via Fieschi 15° p. S2 - 16121 GENOVA – tel. 010.548.5716/4229/8881/4251/4440 fax 010.548.5522 / 010.548.8746 – e-mail: demanio@regione.liguria.it

Fasc. / Class. della Ggiatero: 2009/611.6.7/43